

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 aprile 2018

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 32.

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00057). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Scilla e nomina della commissione straordinaria. (18A02610). Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 marzo 2018.

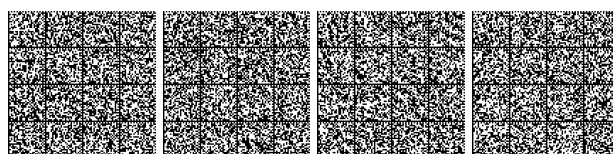
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Tropea. (18A02613). Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervino e nomina del commissario straordinario. (18A02611). Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Pulsano e nomina del commissario straordinario. (18A02612). Pag. 17



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

18A02601**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Modifiche al codice deontologico forense

Il Consiglio nazionale forense,

nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, ha deliberato:

di modificare l'art. 20 (Responsabilità disciplinare) del Codice deontologico forense sopprimendo la formulazione vigente con quella che di seguito si riporta:

«1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 comma 1 legge n. 247/2012.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi espressamente previste; ove non riconducibili comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c e art. 53 legge n. 247/2012 da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico.»;

di modificare il comma 2 dell'art. 27 (Dovere di informazione) del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola «ipotizzabili», le seguenti: «; deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.»;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di informazione) del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola «mediazione», le seguenti: «o di negoziazione assistita».

Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalità telematica.

Il Consiglio nazionale forense,

nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, preso atto dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla propria delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato:

di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si riporta:

«Art. 20 – Responsabilità disciplinare»

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».

La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense è pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.

«Art. 27 – Dovere di informazione»

Commi 1 e 2 invariati.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Commi da 4 a 9 invariati.

18A02607**MINISTERO DELL'INTERNO****Approvazione del trasferimento della sede della Casa di Procura dei Seminari delle Missioni Estere della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù, in Milano.**

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 marzo 2018, viene approvato il trasferimento della sede della Casa di Procura dei seminari delle missioni estere della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù da Milano a Roma.

18A02603**Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Tortona**

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 marzo 2018, la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Tortona (AL), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia «San Bernardino», con sede in Tortona (AL).

18A02604**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Religiosa «Casa Maria Terese Tauscher», in Rocca di Papa**

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 marzo 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Religiosa «Casa Maria Teresa Tauscher», con sede in Rocca di Papa (RM).

18A02605**Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia dell'Istituto delle Religiose Adoratrici Ancelle del SS.mo Sacramento e della Carità, in Roma.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 marzo 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Curia Generalizia dell'Istituto delle Religiose Adoratrici Ancelle del SS.mo Sacramento e della Carità, con sede in Roma.

18A02606